

df  
1  
2010

diritto e formazione

N°01 Anno: 2010/Mese: Gennaio/Febrbraio, Periodicità: bimestrale Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46) art. 1, comma 1, CNS Trento - Taxa Parcae

# diritto e formazione

Rivista del Consiglio Nazionale Forense  
e della Scuola Superiore dell'Avvocatura



Consiglio  
Nazionale  
Forense

Scuola  
Superiore  
dell'Avvocatura

Periodico  
per la formazione e  
l'aggiornamento degli  
Avvocati

**Diritto**

**e formazione**

**ANNO IV**

**n. 1 - 2010**

**Futurgest**

**Edizioni**

La centralità dei diritti umani

Fondazioni testamentarie:  
l'accettazione dell'eredità

Sul suicidio della vittima  
di maltrattamenti

La *class action* nei confronti  
della P.A.

Il crocifisso nelle scuole

La responsabilità civile  
dell'avvocato

Scienza giuridica e  
argomentazione forense

Intervista a Salvatore Settis

## Diritto e formazione

### *Direzione*

Alarico Mariani Marini

Roberto Chieppa

### *Comitato di direzione*

Maurizio Paganelli (*Coordinatore*)

Alessandro Barca

Amelia Bernardo

David Cerri

Fabio Cintioli

Claudio Contessa

Vincenzo Lopilato

Francesco Macario

Giovanni Pascuzzi

Ubaldo Perfetti

Maria Rosaria San Giorgio

Giuseppe Santalucia

Pierluigi Tirale

### *Comitato Scientifico*

Guido Alpa

Vincenzo Carbone

Alberto de Roberto

Adelino Cattani

Sergio Chiarloni

Giuseppe Conte

Giovanni Iudica

Cesare Mirabelli

Stefano Racheli

Eligio Resta

Umberto Vincenti

Vincenzo Zeno Zencovich

### *Gli autori di questo numero*

Carlo Bona  
*Professore a contratto di diritto privato*

Carlo Calvieri  
*Professore di diritto costituzionale*

David Cerri  
*Avvocato*

Roberto Chieppa  
*Consigliere di Stato*

Vincenzo Comi  
*Avvocato*

Lucio Crieri  
*Avvocato*

Angelo D'Alessandro  
*Avvocato*

Gerardo D'Antuono  
*Dottore in giurisprudenza*

Fabio Maria Ferrari  
*Avvocato*

Costanza Garfagnini  
*Avvocato*

Maria Maddalena Giungato  
*Avvocato*

Marchiesello Michele  
*Magistrato*

Alarico Mariani Marini  
*Avvocato*

Negro Roberto  
*Avvocato*

Michela Palleschi Terzoli  
*Dottoressa in giurisprudenza*

Silvia Pellizzari  
*Ricercatrice in diritto amministrativo*

Davide Prinari  
*Avvocato*

Maria Rosaria San Giorgio  
*Consigliere di Cassazione*

Giuseppe Santalucia  
*Magistrato*

Michele Sarfatti  
*Direttore del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC)*

Alessio Scarcella  
*Magistrato*

Giuliano Scarselli  
*Professore ordinario di diritto processuale civile*

## Diritto e formazione

Rivista bimestrale del CNF e della Scuola Superiore dell'Avvocatura per la formazione e l'aggiornamento degli avvocati

*Direttore responsabile:*  
Filippo Galli

*Redazione:*  
redazione@dirittoeformazione.it

*Layout e composizione:*  
FUTURGEST

Reg. n. 270 Tribunale di Rovereto del 6/03/2007  
Iscrizione al ROC nr. 16919 del 02/05/2007

Numero 1/2010 chiuso in redazione il 09/03/2010 in distribuzione dal 19/03/2010

I contributi pubblicati in questa rivista potranno essere usati dall'Editore in qualunque altra forma

Publicità inferiore al 45%

Casa Editrice Futurgest srl,  
38068 Rovereto (TN),  
via Maioliche 57H  
tel 0464 411492 -  
fax 0464 490570  
e-mail: [vendite@futurgest.it](mailto:vendite@futurgest.it)  
web: <http://www.futurgest.it>

Tipografia:  
La grafica srl  
38060 Mori (TN),  
Via Matteotti 16

## Diritto e formazione

### **Condizioni di abbonamento**

Abbonamento annuo Italia per 6 fascicoli: € 90,00 (l'abbonamento decorre dalla data di sottoscrizione)

Prezzo di un singolo fascicolo: € 20,00 (escluse le spese di spedizione postale)

Le richieste di abbonamento, le comunicazioni per le variazioni di indirizzo e gli eventuali reclami per mancato ricevimento di fascicoli vanno indirizzati a Futurgest srl - Ufficio Diritto e formazione, Via Maioliche 57H, 38068 Rovereto (TN), Tel. 0464 411492, Fax 0464 490570, [vendite@futurgest.it](mailto:vendite@futurgest.it) <http://www.futurgest.it>

Il pagamento può essere effettuato direttamente all'Editore seguendo le indicazioni che trovate nel modulo di abbonamento in terza di copertina.

I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati al ricevimento del fascicolo successivo. Dopo tale termine si rispediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo relativo.

Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso la Casa editrice.

Publicità: Futurgest srl - Ufficio Diritto e Formazione, Via Maioliche 57H, 38068 Rovereto (TN), Tel. 0464 411492, Fax 0464 490570, [vendite@futurgest.it](mailto:vendite@futurgest.it)

# Sommario

## Editoriale

La centralità dei diritti umani <i>di David Cerri</i>	I
--	---

## Giurisprudenza e diritto

### CIVILE

Il punto su... il diritto civile <i>di Maria Rosaria San Giorgio</i>	II
---	----

Fondazione testamentaria. Autorizzazione governativa, accettazione dell'eredità e violazione del divieto dei patti successori (Commento a Cass. civ., Sez. II, 8 ottobre 2008, n. 24813) <i>di Gerardo D'Antuono</i>	20
---	----

Il <i>trust</i> in Italia Obbligazioni e responsabilità del guardiano di un <i>trust</i> interno <i>di Angelo D'Alessandro</i>	31
--	----

### PENALE

Il punto su... il diritto penale <i>di Giuseppe Santalucia e Lucio Cricri</i>	39
--	----

Non necessaria la procura speciale per l'istanza di oblazione: la Cassazione amplia i casi di estensione al difensore dei diritti dell'imputato (Commento a Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2009, n. 47923) <i>di Alessio Scarcella</i>	52
--	----

Il suicidio della vittima come conseguenza del delitto di maltrattamenti, tra astrazioni in tema di causalità psichica e modelli costituzionalmente adeguati di prevedibilità in concreto dell'evento ulteriore <i>di Fabio Maria Ferrari</i>	64
--	----

### AMMINISTRATIVO

Il punto su... il diritto amministrativo <i>di Roberto Chieppa</i>	72
---	----

Il consiglio di Stato ridisegna i confini della responsabilità precontrattuale della P.A. (Commento a Consiglio di Stato, Sez. V – sentenza 7 settembre 2009 n. 5245) <i>di Davide Prinari</i>	81
---	----

Gli interventi di riforma della pubblica amministrazione: misurazione delle <i>performance</i> pubbliche, qualità dei servizi e ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici <i>di Silvia Pellizzari</i>	90
---	----

## EUROPEO

- Il caso Lautsi e l'esposizione del crocifisso nelle scuole.  
La Cedu torna a far discutere  
(Commento a Corte europea dei diritti dell'uomo, Sez. II, 3 novembre 2009)  
*di Maria Maddalena Giungato e Costanza Garfagnini* 104

## Deontologia e processo disciplinare

- Processo disciplinare  
*di Maria Rosaria San Giorgio e Vincenzo Comi* 117

- La violazione della norma deontologica e le (possibili) ricadute  
in punto di responsabilità civile per gli avvocati  
*di Giuliano Scarselli* 126

## Metodologia e didattica della formazione

- In quale modo le scienze cognitive possono tornare utili al giurista?  
*di Carlo Bona* 131

- Scienza giuridica e argomentazione forense  
*di Alarico Mariani Marini* 141

- La Commissione di studio sui diritti umani e fondamentali  
istituita dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura  
tra prospettive di interpretazione formale-astratta e  
assiologico-sostanziali: una nuova sfida per la Formazione  
*di Carlo Calvieri* 146

## Professione e cultura

- Intervista a Salvatore Settis  
*di David Cerri* 151

- Un caso di interruzione di gravidanza non riuscita: due narrazioni.  
Lineamenti per una teoria della sentenza come 'fiction'  
*di Michele Marchesiello e Roberto Negro* 154

- Cultura moderna e professione forense  
A proposito di un libro recente di Alarico Mariani Marini  
*di Michela Palleschi Terzoli* 161

- Le leggi razziali e gli avvocati italiani. Uno sguardo in provincia  
DAVID CERRI (*a cura di*), Pisa, Plus – Pisa University Press, 2010, 97 p.  
*Recensione a cura di Michele Sarfatti* 166

# La centralità dei diritti umani

*di David Cerri*

*Si è svolta a Roma il 26 febbraio, promossa da C.N.F. e dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura, la seconda Conferenza Nazionale delle Scuole Forensi, dedicata a "I Diritti umani fondamentali nella formazione dell'avvocato".*

*Una scelta strategica, quella dell'avvocatura italiana di integrare stabilmente lo studio dei diritti umani nei programmi delle Scuole forensi, che ha tra le sue motivazioni la recente entrata in vigore del Trattato di Lisbona che, a far data dal 1 dicembre 2009, ha conferito alle norme contenute nella Carta di Nizza del 2000 lo stesso valore giuridico dei trattati, e ha stabilito che i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.*

*Questo il compito che si è prefissa la Scuola Superiore, che ha però anche altre ragioni, indipendenti dalla novità normativa europea.*

*Mi riferisco alla constatazione che i presenti non sono infatti tempi felicissimi per il rispetto dei diritti umani.*

*Lo si legge nella relazione dell'intervento, reso nel corso della riunione annuale del C.C.B.E. tenutasi a Copenhagen lo scorso 15 maggio 2009, di Morten Kjaerum, Direttore dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali di Vienna, e dedicata al tema "L'Agenzia dei diritti fondamentali e i diritti umani nell'U.E.", che ci ricorda come aggressioni razziste e contro i "diversi" in genere, ed antisemitismo, siano in aumento nella nostra Europa.*

*Se ne apprende ulteriore conferma nel recente rapporto annuale della o.n.g. Freedom House che registra per il quarto anno consecutivo (il peggior periodo degli ultimi 40 anni) un declino del rispetto delle libertà fondamentali nel mondo, mentre l'Italia nel campo delle*

*libertà d'informazione era già stata declassata alla categoria "parzialmente libera" dalla precedente condizione di "libera".*

*È recente, infine, l'iniziativa governativa sull'esplosiva situazione delle carceri, che ha determinato il pronunciamento da parte del Consiglio dei Ministri dello Stato di Emergenza Carcerario fino a tutto il 2010.*

*Gli avvocati in prima persona pagano spesso il prezzo di una difesa intransigente delle libertà fondamentali.*

*Tutti ricordano alcune coraggiose proteste degli avvocati pakistani degli ultimi anni; forse non altrettanto note sono singole storie, che non si possono non definire eroiche, di legali che hanno perso la vita per la difesa dei diritti umani, ed assai più vicino a noi.*

*È il caso, ad esempio, di Stanislav Markelov, noto avvocato russo ucciso poco più di un anno fa a Mosca, dopo aver contestato – annunciando l'intenzione di presentare un ricorso presso una Corte internazionale – il rilascio anticipato dalla prigione di un colonnello dell'esercito russo reo confesso di aver ucciso una diciottenne cecena. Il C.C.B.E. ha assegnato a Markelov, che aveva difeso nella sua carriera Anna Politkovskaya, vari attivisti di movimenti antifascisti o che si erano battuti contro gli abusi dell'esercito russo in Cecenia, l'Human Rights Award per il 2009.*

*Non è solo quello accennato, che potrebbe (e peraltro erroneamente) sembrare all'avvocato italiano forse fortunatamente lontano dalla pratica quotidiana, l'unico piano di applicazione dei diritti umani.*

*L'opportunità del loro studio deriva infatti dalle possibilità che si aprono per i professionisti che vogliono farne idoneo strumento di difesa – vuoi sul piano argomentativo, vuoi su quello più tradizionalmente interpretativo – per la tutela dei diritti, di tutti i diritti, dal livello bagatellare al più alto, com'è chiaro se solo si pon mente ad alcuni dei principi: uno per tutti, quello dell'indipendenza ed imparzialità del giudice.*

*Considerazione già presente, in realtà, alle organizzazioni internazionali, che hanno indicato in varie occasioni l'importanza dei diritti umani nella formazione professionale.*

*Si pensi così alla Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la Risoluzione 53/144 dell'8 marzo 1999, che all'art.15 prevede espressamente: "Lo Stato ha la responsabilità di promuovere e facilitare l'insegnamento dei diritti umani e delle libertà fondamentali a tutti i livelli educativi e di assicurare che tutti i responsabili della formazione di avvocati, ufficiali preposti all'attuazione della legge (leggi, tra l'altro, forze di polizia), personale delle forze armate e pubblici ufficiali, inseriscano appropriati elementi di insegnamento dei diritti umani nei loro programmi di formazione"; oppure alla Raccomandazione Rec(2004)4 del Comitato dei Ministri dell'Unione Europea, sulla C.E.D.U. nell'insegnamento universitario e nella formazione professionale, che invita gli Stati membri ad assicurarsi che esistano a livello nazionale un insegnamento universitario ed una formazione professionale adeguata concernente la Convenzione e la giurisprudenza della Corte, e che essi in particolare siano inclusi come una componente del nucleo comune dei programmi delle lauree in legge, e "nei programmi di preparazione agli esami nazionali o locali d'accesso alle diverse professioni giuridiche e nella formazione iniziale e continua destinata ai giudici, ai pubblici ministeri ed agli avvocati".*

*Ancora gli art.81 lett.h) e 82 lett.c) (ex art.31 del TUE) assegnano all'Unione Europea il compito di sostenere la formazione dei giudici e degli operatori giudiziari nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.*

*Non è inutile ricordare, poi, che la Raccomandazione del C.C.B.E. del 2007 sugli outcome della formazione dell'avvocato europeo indica, sotto la voce delle conoscenze necessarie, quella dei valori e principi del sistema giuridico, "inclusa la dimensione*

europea”, e quella “specifica al di là dei fondamenti del sistema giuridico di base” tra i quali include espressamente la human rights law.

È infine recentissima la Dichiarazione di Interlaken, redatta al termine della Conferenza dei 47 Stati membri del Consiglio d'Europa, con la quale si è inteso ribadire l'impegno dei partecipanti per la tutela dei diritti umani in Europa e la loro determinazione a consentire alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo di affrontare il crescente aumento dei ricorsi (al momento circa 120.000). Tra gli impegni del Piano d'Azione allegato alla Dichiarazione, sono da segnalare gli inviti agli Stati membri a incrementare la consapevolezza da parte delle Autorità nazionali degli standards della C.E.D.U., a tener di conto della giurisprudenza della Corte, ed a far sì, introducendo eventualmente nuove procedure, che per la tutela dei diritti di cui alla Convenzione sia assicurato un rimedio effettivo di fronte ad un'autorità nazionale.

È evidente come tutte queste indicazioni abbiano come destinatari naturali gli avvocati, obbligati ad esercitare con dignità e preparazione il loro difficile compito di “custodi dei diritti”.



La consapevolezza dell'importanza del tema, che la categoria sta acquisendo, si pone in un singolare contrasto con l'indifferenza generalmente manifestata dai media verso le novità del Trattato di Lisbona, ciò che d'altro lato ed a maggior ragione deve spingere l'avvocatura a farne una bandiera, ponendosi per una volta all'avanguardia di un movimento culturale che le restituisca quel primato anche intellettuale che storicamente le è già appartenuto.

Un obiettivo per il cui raggiungimento si possono seguire almeno tre direzioni: la prima, appunto, culturale, lo sforzo in altre parole di condurre una riflessione approfondita sulle proprie origini e sul ruolo all'interno della società; una seconda più propriamente tecnica, vale a dire l'interpretazione conforme – e, perché no, il contributo alla creazione - del diritto vivente; infine una terza, che si può definire a voce alta “etica”, come ci indica il Preambolo della Carta di

*Nizza quando ricorda che “Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future”.*

*Seguendo per ora solo la seconda delle direzioni indicate, è interessante registrare come le Corti italiane avessero già presente l'importanza cruciale delle Convenzioni internazionali, a partire dalle riflessioni della Corte Costituzionale (come quelle delle sentenze n. 348 e n. 349 24.10.2007) secondo le quali, in caso di antinomia fra disposizione o norma statale e norme convenzionali internazionali, il Giudice ha il dovere di verificare se tale contrasto non sia risolvibile in via ermeneutica, di una “interpretazione conforme al diritto internazionale” e ricorrendo al Giudice costituzionale solo qualora non sia possibile svolgere tale adeguamento ermeneutico.*

*La stessa Corte era tornata sul tema con la sentenza n. 179 del 10.6.2009 che – dichiarando inammissibile una questione di legittimità costituzionale dell'art.336 del codice civile sollevata in riferimento agli articoli 3, 30 e 31 della Costituzione – ha contestato al giudice a quo la mancata verifica da parte del giudice dell'incidenza delle disposizioni contenute nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, e nella Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 20 marzo 2003, n. 77, “dotate di efficacia imperativa nell'ordinamento interno e quindi recanti una disciplina integrativa rispetto alla previsione dell'art. 336 cod. civ., col quale vanno coordinate”.*

*L'operazione suggerita dalla Corte dovrebbe essere grandemente facilitata ove si reputasse che la Carta di Nizza sia divenuta una fonte di diritto comunitario primario; ed ora a confortarci è la Corte di Giustizia, con la decisione 19.1.2010 causa C 555/07 Küçükdeveci secondo la quale il giudice nazionale investito di una controversia tra privati deve disapplicare la norma nazionale che, rientrando nell'ambito di applicazione del diritto dell'unione – nella fattispecie il principio di non discriminazione – egli ritenga non compatibile*

*con tale principio, senza necessità di richiedere la pronuncia pregiudiziale (ciò che, peraltro, gli è pur possibile); ed ancor più recentemente la Corte Costituzionale, con la sentenza n.28 del 25.1.2010 ha affermato significativamente che “La legge più mite pertanto retroagisce, secondo il principio del favor rei, che caratterizza l’ordinamento italiano e che oggi trova conferma e copertura europea nell’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (cosiddetta Carta di Nizza), recepita dal Trattato di Lisbona, modificativo del Trattato sull’Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea, entrato in vigore il 1° dicembre 2009”.*

*Nuovi ed ora espliciti riferimenti si rintracciano anche nella giurisprudenza della Cassazione, oltre ai già noti richiami all’art.6 C.E.D.U. sulla ragionevole durata del processo, veicolati dal novellato art.111 della Costituzione.*

*È il caso della decisione n.35149 della sez.VI penale, depositata il 10.9.2009, che ha rimesso in termini un imputato che non aveva tempestivamente proposto impugnazione a causa della grossolana incompetenza del suo difensore: la Corte – è questo è il profilo decisamente interessante – richiama la giurisprudenza C.E.D.U. secondo la quale il giudice nazionale “ha il dovere di restaurare i diritti processuali fondamentali dell’imputato quando le carenze difensive siano manifeste e siano segnalate alla sua attenzione...; e al giudice nazionale è fatto obbligo di applicare la norma interna in modo conforme alla C.E.D.U., alla luce della giurisprudenza della Corte europea”.*

*La Cassazione civile, sez. II, con la decisione n. 8941 del 15.4.2009, affermando che “La condizione, apposta ad una disposizione testamentaria, che subordini l’efficacia della stessa alla circostanza che l’istituito contragga matrimonio, è ricompresa nella previsione dell’art. 634 c.c. ed è, pertanto, illecita, in quanto contraria al principio della libertà matrimoniale tutelato dagli art. 2 e 29 cost.”, ha motivato che “il diritto di contrarre matrimonio, che discende direttamente, oltre che dal citato art. 2 Cost., anche dall’art. 29 Cost., è espressamente enunciato nell’articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e nell’articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo*

*e delle libertà fondamentali, resa esecutiva in Italia con la L. 4 agosto 1955, n. 848 (ed, oggi, anche dall'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000) ”.*

*Ancor più recentemente la III sez. (2.2.2010 n.2352) ha affermato che “La filonomachia della corte di cassazione include anche il processo interpretativo di conformazione dei diritti nazionali e costituzionali ai principi non collidenti ma promozionali del Trattato di Lisbona e della Carta di Nizza che esso pone a fondamento del diritto comune europeo ”.*

*Giusto mentre la Rivista va in stampa, giunge anche la voce del Consiglio di Stato (IV Sezione, 19.1/2.3.2010, Comune Merano c/ Tirelli e Paolazzi), che si ritiene in dovere di “fare applicazione dei principi sulla effettività della tutela giurisdizionale, desumibili dall'articolo 24 della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (divenuti direttamente applicabili nel sistema nazionale, a seguito della modifica dell'art. 6 del Trattato, disposta dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009) ”.*



*L'impegno europeo al rispetto dei diritti umani è stato ben delineato nella ricordata Dichiarazione di Interlaken, con l'invito agli Stati a diffondere in primo luogo tra gli operatori del diritto la consapevolezza di quei principi e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, mentre quel suggerito “rimedio effettivo” all'interno dell'ordinamento nazionale dovrà trovarsi soprattutto nella opera pratica dei giuristi (prima ed indipendentemente, cioè, dei ricorsi alla Corte) mediante un'interpretazione conforme alle Convenzioni ed ora in particolare alla Carta di Nizza, grazie all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.*

*È allora indubbio che il primo passo in quella direzione, per cui la Scuola Superiore sta ora lavorando, sia per gli avvocati proprio la formazione professionale, nei cui corsi per l'accesso (così come in quelli di aggiornamento) la trattazione dei diritti umani potrà utilizzare*

*le modalità didattiche proprie di quelle che altrove ho sommariamente definito “macroaree sconosciute”. Queste aree sono legate alle altre aree “conosciute”, già frequentate sin dai corsi universitari, da caratteristiche comuni quali la prevalente attenzione alle abilità – l’ovvio riferimento è alla distinzione tra saperi ed abilità sulla quale anche su questa Rivista si è diffuso Giovanni Pascuzzi – la interdisciplinarietà, l’approccio casistico; ma presentano l’indicazione di far succedere tra loro tre diverse fasi didattiche: una premessa espositiva ed illustrativa, che potrà costituire per gli allievi la prima occasione di contatto con questa tematica; l’invito all’approfondimento di studio, in base ad agili indicazioni bibliografiche; il momento più innovativo, infine – maturati questi presupposti conoscitivi – della sperimentazione, mediante le esercitazioni, i laboratori, e le simulazioni.*

*L’impegno della Scuola Superiore è ora, nell’attesa della Conferenza su “I diritti fondamentali nella formazione dell’avvocato europeo”, che si terrà a Roma il prossimo 9-10 aprile, quello di redigere apposite linee-guida per lo studio dei diritti umani nelle Scuole, ed insieme quello di preparare, con la formula degli incontri nazionali e decentrati sul territorio – oltre che con lo strumento rappresentato da questa Rivista e dal sito internet – un ceto di formatori adeguato all’impresa.*

Giurisprudenza e diritto



# Il caso Lautsi e l'esposizione del crocifisso nelle scuole. La Cedu torna a far discutere

(Commento a Corte europea dei diritti dell'uomo, Sez. II, 3 novembre 2009)

di Maria Maddalena Giungato e Costanza Garfagnini

## IL CASO

*La Corte europea dei diritti dell'uomo è stata adita a seguito dell'infruttuoso esperimento dei mezzi di tutela offerti dall'ordinamento interno italiano contro il provvedimento con cui l'Autorità scolastica aveva rigettato la richiesta di una madre di rimuovere il crocifisso dalle aule della scuola pubblica frequentata dai figli minori. I giudici amministrativi italiani (T.A.R. Veneto e Consiglio di Stato) avevano, infatti, respinto i ricorsi, in considerazione della valenza formativa dell'esposizione della croce nelle classi, espressione di valori tutelati anche dalla Carta costituzionale.*

*La Corte di Strasburgo condividendo, invece, le argomentazioni svolte dalla ricorrente, ha affermato che l'esibizione in una scuola pubblica di un simbolo che è ragionevole associare al cattolicesimo, viola il diritto dei genitori di istruire i figli secondo le proprie convinzioni, nonché la libertà di religione degli allievi. Vertendosi in una situazione di esercizio di funzioni pubbliche dipendente dal controllo governativo, tale esposizione è incompatibile con il dovere di neutralità confessionale dello Stato, implicante, nel settore dell'istruzione, l'insegnamento di un pensiero critico che, a sua volta, presuppone un contesto capace di assicurare il pluralismo educativo.*

## LE QUESTIONI

1. **Il significato del Crocifisso e della sua esposizione nelle aule scolastiche pubbliche.**
2. **Se l'esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche pubbliche viola il diritto dei genitori al rispetto delle proprie convinzioni religiose e filosofiche nell'educazione dei propri figli e la libertà di religione, compromettendo la tutela del pluralismo educativo essenziale alla preservazione di una società democratica.**

Istruzione pubblica  
– Crocifisso nelle  
aule scolastiche –  
Violazione degli art.  
2 Prot. 1 e 9 Conv. –  
Sussistenza

## Corte europea dei diritti dell'uomo, Sez. II, 3 novembre 2009, causa *Lautsi c. Italia*

*Viola il diritto dei genitori di istruire i figli secondo le proprie convinzioni religiose e filosofiche (art. 2 Prot. 1) e il diritto dei genitori e degli allievi di credere o non credere (art. 9 Conv.), l'esposizione obbligatoria nelle aule scolastiche pubbliche di un simbolo avente un significato che è ragionevole associare alla religione maggioritaria nel Paese, trattandosi di un obbligo incompatibile con il dovere di neutralità confessionale dello Stato nell'esercizio delle funzioni pubbliche e specialmente nel settore dell'istruzione, cui compete il perseguimento del pluralismo educativo essenziale ad una società democratica.*

**I.** La Sig. ra Lautsi, cittadina italiana di origine finlandese, socia dell'associazione U.A.A.R. (Unione Atei e Agnostici Razionalisti), ha adito La Corte Europea dei diritti dell'uomo con ricorso individuale<sup>1</sup> proposto contro lo Stato Italiano, nell'interesse proprio e dei suoi due figli minori, assumendo che l'esposizione del crocifisso all'interno delle aule dell'Istituto Comprensivo Statale "Vittorino da Feltre" di Abano Terme, frequentato dai figli della ricorrente, che all'epoca dei fatti (2002) avevano undici e tredici anni, violava l'art. 2 Protocollo n. 1 (*Diritto all'istruzione*) in combinato disposto con l'art. 9 Conv. (*Libertà di pensiero, di coscienza e di religione*), nonché l'art. 14 Conv. (*Divieto di discriminazione*).

Senza esito erano, infatti, state esperite dalla Sig. ra Lautsi le vie di ricorso interne, così come prescritto dall'art. 35, § 1 Conv. quale prima condizione di ricevibilità del ricorso alla Corte di Strasburgo (proponibile entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva). In particolare, la Sig. ra Lautsi aveva già lamentato, davanti ai giudici amministrativi italiani di primo e di secondo grado, la contrarietà dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche pubbliche con il supremo principio costituzionale della laicità dello Stato, desumibile dal combinato disposto degli artt. 3 e 19 C. – che sanciscono rispettivamente l'uguaglianza di tutti i cittadini e «*la piena libertà di professare la propria fede religiosa, inclusa anche la professione di ateismo o di agnosticismo*» – e confermato anche dall'art. 9 Conv.

La questione era stata inizialmente posta all'attenzione del T.A.R. per il Veneto, dinanzi al quale era stata impugnata la deliberazione del Consiglio d'Istituto di lasciare esposti i simboli religiosi di cui la ricorrente aveva, invano, richiesto la rimozione. Nel corso di tale giudizio era stata, peraltro, sollevata la questione della legittimità costituzionale – con riferimento al principio della laicità dello Stato e, comunque, agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost. – degli artt. 159 e 190 T.U. Disp. legislative vigenti in materia di istruzione del 1994 «*come specificati*» da due disposizioni regolamentari risalenti rispettivamente al 1928 ed al 1924 che includono il crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche pubbliche<sup>2</sup>, nonché dell'art. 676 del medesimo T.U. nella parte in cui conferma la vigenza di tali disposizioni di rango sub – legislativo<sup>3</sup>. La Corte Costituzionale si è, tuttavia, pronunciata nel senso della manifesta inammissibilità della questione, così come sollevata dal T.A.R. del Veneto, in quanto «*frutto di un improprio trasferimento su disposizioni di rango legislativo di una questione di legittimità concernente le norme regolamentari richiamate*»<sup>4</sup>.

A seguito della declaratoria di manifesta inammissibilità della Consulta, i giudici amministrativi italiani hanno, quindi, esaminato il merito della vicenda e, sia in primo che in secondo grado, hanno disatteso le doglianze prospettate dalla Sig. ra Lautsi sul presupposto che «*il crocifisso in classe presenta una valenza formativa e può e deve essere inteso, sia come il simbolo della nostra storia e cultura e conseguentemente della nostra stessa identità, sia quale simbolo dei principi di libertà, eguaglianza e tolleranza e infine della stessa laicità dello Stato, fondanti la nostra convivenza e ormai acquisiti al patrimonio giuridico, sociale e*

**Il Crocifisso nelle scuole pubbliche. Le posizioni dei giudici italiani**

1 Nel processo davanti alla Corte si è registrato l'intervento del Greek Helsinki Monitor, organizzazione operante nel settore dei diritti umani, con particolare attenzione alla situazione delle **minoranze etniche, linguistiche e religiose nell'area balcanica**, che ha contestato le tesi del Governo convenuto.

2 Si tratta in particolare dell'art. 119 (e della allegata Tabella C.) R.D. 26 aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare) e dell'art. 118 R.D. 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media). Nella prospettazione del giudice rimettente, tali disposizioni regolamentari specificano il significato dei termini "arredi" ed "arredamento" contenuti negli artt. 159 e 190 del citato Testo Unico.

3 T.A.R. Veneto, ord. 14.01.2004, n. 56, in *Foro it.*, 2004, III, 235, con note di richiami.

4 Cost., ord. 13.12.2004, n. 389, in *Foro it.*, 2005, I, 1, con nota di richiami di R. ROMBOLI.

*culturale d'Italia*<sup>5</sup>...[valori che] hanno impregnato di sé tradizioni, modo di vivere, cultura del popolo italiano, soggiacciono ed emergono dalle norme fondamentali della nostra Carta costituzionale, accolte tra i "principi fondamentali" e la parte I della stessa, e, specificamente, da quelle richiamate dalla Corte costituzionale, delineanti la laicità propria dello Stato italiano»<sup>6</sup>.

In definitiva, prima il T.A.R. nel 2004 e poi il Consiglio di Stato nel 2007, hanno giudicato non fondati i motivi di censura articolati dalla Sig. ra Lautsi, conformandosi all'orientamento espresso dal medesimo Consiglio di Stato, in funzione consultiva, nel parere 27.04.1988, n. 63<sup>7</sup>, ritenuto ancora condivisibile nonostante fosse nel frattempo emerso, nell'ambito della giurisdizione ordinaria, un orientamento di segno diametralmente opposto. In altre parole né il T.A.R. – che pure aveva sollevato l'incidente di costituzionalità – né il Consiglio di Stato hanno ritenuto di aderire alle considerazioni successivamente sviluppate dalla Corte di Cassazione Penale sul caso riguardante Marcello Montagnana che, designato scrutatore in un seggio allestito nell'ospedale di Cuneo in occasione delle elezioni politiche del 1994, all'atto dell'insediamento, aveva rifiutato di assumere l'incarico in conseguenza della mancata rimozione del crocifisso dai locali destinati alle operazioni di voto. Gli ermellini hanno ritenuto che in tale fattispecie ricorresse un «giustificato motivo di rifiuto dell'ufficio di presidente, scrutatore o segretario – ove non sia stato l'agente a domandare di essere ad esso designato» considerata manifestazione della libertà di coscienza, sul presupposto che «il "ritorno" con l'avvento del fascismo del crocifisso nelle aule delle scuole elementari (circ. min. p.i. 22.11.1922) e poi di ogni ordine e grado (circ. min. p.i. 26.5.1926), nonché negli uffici pubblici in genere (o.m. 11.11.1923, n. 250) e nelle aule giudiziarie (circ. min. g. g. 29.5.1926, n. 2134/1867), è comunemente indicato nella dottrina storica e giuridica come uno dei sintomi più evidenti del neo-confessionismo statale (...) [mentre] diametralmente opposta [è], com'è evidente, la laicità come "profilo della forma di stato delineata nella carta costituzionale della Repubblica" (Corte cost. 203/89 cit.)»<sup>8</sup>.

**Il ricorso alla Cedu.  
La posizione  
della Corte**

**2.** La prospettiva interpretativa adottata dalla Corte di Cassazione Penale sul caso Montagnana è stata riproposta, sia pur ovviamente in una diversa declinazione, nel ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo avanzato dalla Sig. ra Lautsi, che ha lamentato come l'esposizione del crocifisso nella scuola pubblica frequentata dai figli abbia costituito «un'ingerenza incompatibile con il suo diritto di garantire loro un'istruzione e un insegnamento conformi alle sue convinzioni religiose e filosofiche ai sensi dell'articolo 2 del Protocollo n. 1», ponendosi, altresì, in contrasto con la (sua e loro) libertà di pensiero e di religione tutelata dall'articolo 9 Conv., e che una tale «ingerenza viola anche il principio di non discriminazione» ex art. 14 della medesima Convenzione.

La Corte, all'unanimità, ha riconosciuto la violazione dell'art. 2 Prot. n. 1 (*Diritto all'istruzione*), considerato congiuntamente con l'art. 9 Conv. (*Libertà di pensiero, di coscienza e di religione*), senza esaminare separatamente l'ulteriore censura (prospettata in

<sup>5</sup> T.A.R. Veneto, sent. 22.03.2005, n. 1110, in *Foro it.*, 2005, III, 329, con note di richiami.

<sup>6</sup> Così Cons. Stato, 13.02.2006, n. 556, in *Foro it.*, 2006, III, 181, con nota di A. TRAVI, *Simboli religiosi e giudice amministrativo*. Nello stesso senso, v. Cons. Stato, sez. II, 15.02.2006, n. 4575/03 e 2482/04, *Foro it.*, Rep. 2006, voce *Istruzione pubblica*, nn. 79 e 80.

<sup>7</sup> Cons. Stato, Adunanza Sez. II, Parere 27.04.1988, n. 63/88 (in *Cons. Stato*, 1992, I, 507).

<sup>8</sup> Cass. pen., 01.03.2000, n. 439, in *Foro it.*, 2000, II, 521, con nota di richiami.

riferimento all'art. 14 *Divieto di discriminazione*) – invero parimenti importante nell'economia di un ricorso che denunciava l'esistenza di una "questione religiosa" in Italia – relativa alla valenza discriminatoria che l'esposizione nelle aule delle scuole pubbliche di un simbolo fondamentale della religione cattolica maggioritaria può assumere nei confronti dei non cattolici.

Per accertare se lo Stato, imponendo l'esposizione del crocifisso nelle aule, ha vigilato affinché le conoscenze siano diffuse in modo oggettivo, critico e pluralistico – così rispettando anche le convinzioni dei genitori – la Corte ha affrontato, in primo luogo, la questione della natura del simbolo esposto e del suo impatto su allievi in giovane età in un paese a maggioranza cattolica, concludendo che «*il simbolo del crocifisso ha una pluralità di significati fra i quali quello religioso è tuttavia predominante*» e che «*la [sua] presenza nelle aule va al di là del semplice impiego di simboli in contesti storici specifici*».

La Corte ha ritenuto di condividere i rilievi della ricorrente secondo cui «*il crocifisso ha in realtà, soprattutto e prima di tutto, una connotazione religiosa*», che non viene meno in ragione del fatto che la croce possa avere anche «*altre "chiavi di lettura"*» e, pertanto, la sua esposizione obbligatoria nelle aule costituisce una manifestazione di privilegio di una specifica religione e dell'adesione dello Stato a tale confessione, in violazione del dovere di laicità dello Stato come neutralità ed equidistanza rispetto a tutte le religioni e dei diritti garantiti dalla Convenzione che vengono tutelati a partire da un'istruzione pubblica capace di forgiare l'autonomia e la libertà di pensiero della persona. In particolare, «*facendo obbligo di esporre il crocifisso nelle aule, lo Stato accorda alla religione cattolica una posizione privilegiata che si traduce in un'ingerenza dello Stato nel diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione della ricorrente e dei suoi bambini e nel diritto della ricorrente a istruire i suoi bambini conformemente alle sue convinzioni morali e religiose, come pure con una forma di discriminazione verso i non cattolici*»: tale esposizione obbligatoria «*dà la sensazione agli studenti delle scuole pubbliche (...) che lo Stato aderisce ad una determinata fede religiosa*» e quindi «*la sensazione che lo Stato sia lontano da coloro che non si riconoscono in questa confessione*», così provocando un'«*indubbia pressione sui minori*»; di contro «*in uno Stato di diritto, nessuno dovrebbe percepire lo Stato come più vicino ad una confessione religiosa piuttosto che ad un'altra, e soprattutto non le persone che sono più vulnerabili in ragione della loro giovane età*».

3. Sotto il profilo processuale, giova evidenziare che la Corte è tenuta a procedere con un metodo casistico nel quadro di un sistema di precedente vincolante<sup>9</sup>, che le consente di discostarsi dai propri pronunciamenti soltanto attivando un meccanismo procedurale rigoroso, che passa attraverso una dichiarazione di incompetenza in favore della Grande Camera *ex art. 30* della Convenzione<sup>10</sup>.

Pertanto, il percorso argomentativo seguito dalla Corte per analizzare e decidere la singola fattispecie prende le mosse dalla – preliminare – individuazione dei principi – già elaborati dalla propria Giurisprudenza – ritenuti rilevanti ai fini della risoluzione della vicenda esame, nel caso che ci occupa rinvenuti nei principi che regolano le funzioni che lo

**L'iter argomentativo della Corte**

9 V. ZAGREBELSKY, *Corte, convenzione europea dei diritti dell'uomo e sistema europeo di protezione dei diritti*, in *Foro it.*, 2006, 353 ss.

10 Art. 30 Dichiarazione d'incompetenza a favore della Grande Camera - *Se la questione oggetto del ricorso all'esame di una Camera solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o se la sua soluzione rischia di condurre ad una contraddizione con una sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua sentenza, può spogliarsi della propria competenza a favore della Grande Camera a meno che una delle parti non vi si opponga..*

Stato assume nel settore dell'istruzione e dell'insegnamento, enunciati nelle pronunce *Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen c. Danimarca*, 07.12.1976 (§§ 50-54) *Campbell e Cosans c. Regno Unito*, 25.02.1982 (§§ 36-37) *Valsamis c. Grecia*, 18.12.1996 (§§ 25-28), ed *altri c. Norvegia*, Grande Camera, 29.06.2007 (§ 84) riguardanti rispettivamente: l'introduzione di un corso obbligatorio di educazione sessuale nelle scuole pubbliche primarie; l'impiego di punizioni corporali come misura disciplinare; l'obbligo degli studenti di partecipare ad una sfilata commemorativa organizzata dalle istituzioni scolastiche in occasione di una festa nazionale; l'introduzione di un insegnamento obbligatorio per le scuole di primo e di secondo grado di cristianesimo, religione e filosofia<sup>11</sup>. Richiamando tali precedenti viene, quindi, ribadita, ancora una volta, la necessità, già affermata, di procedere ad un'interpretazione dell'art. 2 Prot. 1 (*Diritto all'istruzione*) in combinato con gli art. 8 (*Diritto al rispetto della vita privata e familiare*), 9 (*Libertà di pensiero, di coscienza e di religione*) e 10 (*Libertà di espressione*) Conv., che consente di cogliere quella che – secondo i Giudici di Strasburgo – è la *ratio* ricavabile dal combinato disposto delle norme richiamate: la tutela – attraverso la previsione dell'obbligo per lo Stato di rispettare le convinzioni dei genitori quali primi fondamentali educatori dei figli<sup>12</sup>, e dunque, anche la libertà di religione dei genitori e dei figli garantita dal predetto art. 9 nella sua duplice accezione – positiva e negativa – del «*pluralismo educativo essenziale alla preservazione della "società democratica"*». In questa prospettiva l'istruzione pubblica alla quale è affidato un siffatto compito deve intendersi come «*un'istruzione capace di garantire un ambiente scolastico aperto e favorendo l'inclusione piuttosto che l'esclusione, indipendentemente dall'origine sociale degli allievi, dalle loro credenze religiose o dalla loro origine etnica*» e la scuola «*non [come] teatro di attività di proselitismo o predicazione [bensì come] luogo di unione e confronto di varie religioni e convinzioni filosofiche, dove gli allievi possono acquisire conoscenze sui loro pensieri e rispettive tradizioni*». Infatti, correttamente intesa, «*la seconda frase dell'art. 2 Prot. 1 implica che lo Stato, date le sue funzioni in materia di istruzione e insegnamento, vigila affinché le informazioni o le conoscenze che appaiono nei programmi siano diffuse in modo oggettivo, critico e pluralistico*».

I Giudici di Strasburgo nonostante l'*incipit* argomentativo fosse rappresentato da principi generali elaborati in fattispecie non riguardanti specificatamente la materia dei simboli religiosi, hanno ritenuto di disattendere, con un iter motivazionale alquanto stringato, le argomentazioni difensive svolte dallo Stato italiano.

Il Governo italiano ha essenzialmente incentrato le proprie difese sul significato anche non confessionale e privo di valenza di proselitismo che possono assumere il Crocifisso e la sua esposizione nelle aule delle scuole pubbliche italiane, in quanto evocativo di principi etici che sono suscettibili di condivisione anche da persone diverse dai cristiani e comunque espressione del patrimonio della storia e della tradizione italiane, strettamente legate al cristianesimo.

Peraltro, l'esposizione del crocifisso nelle scuole avviene in assenza di qualsiasi ingerenza attiva e di qualsivoglia obbligo, per allievi ed insegnanti, di fare alcunché (e finanche di prestarvi attenzione, nonostante la collocazione in una posizione che ne assicura la visibilità) e viceversa in presenza di un'organizzazione dei corsi e dei relativi programmi laica – l'istru-

11 Tutte le sentenze della Corte europea sono reperibili sul sito [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int)

12 La norma riconosce il fondamento etico su cui riposa il dovere naturale dei genitori di curare l'educazione dei figli: analoghe previsioni sono rinvenibili negli art. 13 Patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali e 18 Patto internazionale dei diritti civili e politici, nell'art. 26 Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonché nell'art. 30 della nostra Carta costituzionale.

zione religiosa è facoltativa – e capace di assicurare il pluralismo<sup>13</sup>. Sul punto il Governo significativamente rileva l'assenza di un consenso europeo sul modo d'interpretare concretamente la nozione di laicità – che la nostra giurisprudenza costituzionale ha già approfondito, a partire della nota sentenza 203/1989 relativa all'insegnamento della religione cattolica – cosicché gli Stati avrebbero un più ampio margine di valutazione in materia. Ciò *a fortiori* considerando la varietà di atteggiamenti esistente in Europa in materia, basti considerare, a titolo esemplificativo, che in Grecia tutte le cerimonie civili e militari contemplan la presenza e la partecipazione attiva di un ministro del culto ortodosso.

Tali argomentazioni non sono state condivise dalla Corte che, partendo dal presupposto che il «*simbolo del crocifisso ha una pluralità di significati fra i quali quello religioso è tuttavia predominante*» e che «*la [sua] presenza nelle aule va al di là del semplice impiego di simboli in contesti storici specifici*», afferma «*l'obbligo per lo Stato di astenersi dall'imporre, anche indirettamente, credenze nei luoghi dove le persone sono dipendenti dallo Stato o anche nei posti in cui le persone possono essere particolarmente vulnerabili*» come nel caso dei bambini, trattandosi di «*coscienze che mancano ancora (secondo il livello di maturità del bambino) della capacità critica che permette di prendere distanza rispetto al messaggio che deriva da una scelta preferenziale manifestata dallo Stato in materia religiosa*».

A fondamento di tali assunti i Giudici di Strasburgo hanno ritenuto sufficiente richiamare il caso *Buscarini ed altri c. San Marino* (19.02.1999), in cui è stata riconosciuta l'incompatibilità con la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, garantita dalla Convenzione, dell'obbligo imposto ai parlamentari della Repubblica di San Marino di prestare sui Vangeli il solenne giuramento di fedeltà alla Costituzione della Repubblica.

La Corte cita *sic et simpliciter* tale precedente senza preoccuparsi troppo di illustrare le motivazioni che l'hanno indotta a ritenere la sussistenza di un'importante analogia tra due fattispecie che presentano, invero, significativi elementi di differenziazione, dal momento che nel caso *Buscarini* era in contestazione l'obbligo di soggetti adulti, nello specifico di Parlamentari, di compiere il solenne giuramento di fedeltà alla Repubblica usando la formula «*Io, ..., giuro sui Santi Vangeli*», mentre nel caso Lautsi viene in questione l'esposizione continuativa di un simbolo religioso in un ambiente frequentato da minori per finalità educative (seppure in assenza di qualsiasi obbligo per allievi ed insegnanti, di fare alcunché e viceversa in presenza di un'organizzazione dei corsi e dei relativi programmi laica e capace di assicurare il pluralismo).

Passando all'esame dell'impatto prodotto dall'esposizione del Crocifisso sui bambini, la Corte afferma che il crocifisso, collocato in posizione che ne assicura la visibilità e considerato parte integrante dell'ambiente scolastico, può essere valutato come un «*segno esterno forte*». Ovverosia, «*la presenza del crocifisso può facilmente essere considerata da allievi di qualsiasi età un segno religioso*» che influenza l'ambiente scolastico e ciò «*può essere sconvolgente emotivamente per allievi di altre religioni o per coloro che non professano nessuna religione*». Viceversa, la tutela della «*libertà [di religione] negativa non è limitata all'assenza di insegnamenti religiosi [ma] si estende alle pratiche e ai simboli che esprimono, in particolare o in generale, una credenza, una religione o l'ateismo*»: essa deve essere particolarmente pregnante «*se è lo Stato che esprime una credenza e se la*

13 Cfr. Cost., 12.04.1989, n. 203, in *Foro it.*, 1989, I, 1333, con nota di N. COLAIANNI.

*persona è in situazione di non cui non può liberarsi o soltanto con degli sforzi eccessivi e con un sacrificio sproporzionati».*

Sotto il profilo della tecnica redazionale, è interessante sottolineare come la Corte, a sostegno delle proprie conclusioni, non richiama i precedenti da cui ha, in limine, enucleato i principi rilevanti ai fini della decisione del caso in trattazione (pronunce *Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen c. Danimarca*; *Campbell e Cosans c. Regno Unito*; *Valsamis c. Grecia*, *Folgero ed altri c. Norvegia*, riguardanti le funzioni che lo Stato assume in materia di istruzione e insegnamento), bensì altri precedenti – questi sì – pronunciati in riferimento a fattispecie relative all'esibizione di simboli religiosi in contesti pubblici.

**Segue. I precedenti in tema di esibizione di simboli religiosi in contesti pubblici**

4. Particolarmente significativo è il richiamo al caso *Dablab c. Svizzera* (15.02.2001), sull'uso del velo islamico da parte di un'insegnante di una scuola materna, nella dichiarata osservanza dei precetti della religione islamica, cui la stessa si era convertita. In tale occasione, la Corte ha ritenuto – senza attribuire rilevanza alla circostanza rappresentata dall'assenza di contestazioni da parte dei genitori dei minori – che la velazione dell'insegnante concretizzasse di per sé «un segno esterno forte», di cui non è possibile escludere con certezza l'influenza sulla libertà di coscienza e di religione di bambini molto piccoli e, dunque, un qualche effetto di proselitismo<sup>14</sup>. La Corte ha, cioè, dimostrato di voler applicare la regola della prevenzione di ogni possibile interferenza sulle convinzioni religiose degli alunni e dei loro genitori, tenendo conto della particolare posizione dell'insegnante di una scuola pubblica<sup>15</sup>.

I Giudici di Strasburgo, nelle due successive decisioni sul caso *Sahin c. Turchia* (Camera, 29.06.2004; Grande Camera, 10.10.2005), hanno parimenti ritenuto legittimo il divieto imposto alle studentesse di indossare il velo all'interno dell'università.

In tali statuizioni è rinvenibile – seppure più diffusamente motivato e, soprattutto, contestualizzato – quell'atteggiamento di rigore della Corte di fronte alla presenza di simboli religiosi in ambiti pubblici che ricorre anche nella sentenza *Lautsi c. Italia*.

Più specificatamente, nell'esaminare la questione del foulard islamico nel caso *Sahin c. Turchia* – che costituisce anche il precedente diretto di due recentissime sentenze della Corte emesse nei confronti dello Stato francese (casi *Dogrou c. Francia* e *Kervanci c. Francia*, entrambe del 04.12.2008), concernenti il divieto imposto alle alunne di indossare il velo islamico all'interno di una scuola pubblica – la Grande Camera ha effettuato delle precisazioni di particolare pregnanza – pure e soprattutto – in ordine alla necessità di considerare la specificità del contesto nazionale turco e l'impatto che al suo interno può avere il portamento di questo simbolo, presentato o percepito come un obbligo religioso costringitivo, su quelli che non lo indossano (entrando in gioco la protezione dei «diritti e libertà altrui» ed il «mantenimento dell'ordine pubblico»). La Corte, in un passaggio essenziale della sentenza, rileva la portata politica che detto simbolo religioso ha acquisito negli ultimi anni in Turchia, ovvero un paese in cui – la maggioranza della popolazione aderisce alla religione musulmana e manifesta un attaccamento profondo ai diritti delle donne e ad un modo di vita laico, ma – operano movimenti politici estremisti che cercano di imporre alla società intera i loro simboli religiosi e la loro concezione della società fondata su norme religiose. La regolamentazione controversa – puntualizza

<sup>14</sup> *Dablab c. Svizzera*, 15.02.2001.

<sup>15</sup> La Corte ha mostrato di condividere le affermazioni della Corte Federale svizzera. Su questo punto v. G. CASUSCELLI, *Il crocifisso nelle scuole: la neutralità dello Stato e la «regola della precauzione»*, *Dir. eccles.*, 2005, I, 504.

la Corte – si situa in tale contesto e costituisce una misura volta a raggiungere gli scopi legittimi sopra enunciati e proteggere così il pluralismo in un istituto universitario; fermo restando che la laicità come neutralità ed imparzialità rispetto alle confessioni religiose è incompatibile con un qualsivoglia potere di valutazione sulla legittimità delle convinzioni religiose o delle relative modalità di espressione<sup>16</sup>.

Peraltro, la Grande Camera ha ritenuto di interpretare la normativa interna limitativa della libertà di religione valorizzando ampiamente il principio del ragionevole margine di apprezzamento, precisando che «quando si trovano in gioco questioni sulle relazioni tra lo Stato e le religioni, su cui possono ragionevolmente esistere in una società democratica divergenze profonde, occorre attribuire un'importanza particolare al ruolo di colui che decide a livello nazionale (vedere, *mutatis mutandis*, *Cha'are Shalom Ve Tsedek*, precitata, § 84, e *Wingrove c. Regno Unito*, sentenza del 25 novembre 1996, Raccolta 1996-V, p. 1958, § 58). Tale è in particolare il caso quando si tratta della regolamentazione del portamento di simboli religiosi negli istituti di insegnamento ... Infatti, non è possibile distinguere attraverso l'Europa una concezione uniforme del significato della religione nella società (*Otto-Preminger-Institut c. Austria*, sentenza del 20 settembre 1994, serie A n. 295-A, p. 19, § 50) ed il senso o l'impatto degli atti che corrispondono all'espressione pubblica di una convinzione religiosa non sono gli stessi secondo le epoche ed i contesti (vedere, ad esempio, *Dahlab c. Svizzera (decisione) n. 42393/98, CEDU 2001-V*). La regolamentazione in materia può variare quindi da un paese all'altro in funzione delle tradizioni nazionali e delle esigenze imposte dalla protezione dei diritti e libertà altrui ed il mantenimento dell'ordine pubblico (vedere, *mutatis mutandis*, *Wingrove*, precitato, p. 1957, § 57). Di conseguenza, la scelta quanto alla dimensione ed alle modalità di tale regolamentazione deve, per forza di cose, essere entro una certa misura lasciata allo Stato interessato, poiché dipende dal contesto nazionale interessato (vedere, *mutatis mutandis*, *Gorzelik*, precitato, § 67 e *Murphy c. Irlanda*, n. 44179/98, § 73, CEDU 2003-IX (estratti). Questo margine di valutazione procede parallelamente ad un controllo europeo .... Il compito della Corte consiste nel ricercare se le misure adottate a livello nazionale si giustificano nel loro principio e sono proporzionate (*Manoussakis ed altri*, precitato, § 44). Per delimitare l'ampiezza di questo margine di valutazione nella specie, la Corte deve tenere conto della posta in gioco, cioè la protezione dei diritti e libertà altrui, gli imperativi dell'ordine pubblico, la necessità di mantenere la pace civile ed un vero pluralismo religioso, indispensabile per la sopravvivenza di una società democratica (vedere, *mutatis mutandis*, *Kokkinakis*, precitato, § 31, *Manoussakis ed altri*, precitato, p. 1364, § 44, e *Casado Coca* precitato, §55)»<sup>17</sup>.

L'accurato sforzo di contestualizzazione della decisione che la Grande Camera ha compiuto nel caso *Sabin c. Turchia* risponde ad un canone ermeneutico che, se in passato poteva reputarsi semplicemente condivisibile, oggi è da ritenersi indispensabile in conseguenza dell'intervenuto allargamento del Consiglio d'Europa. Come efficacemente sottolineato in dottrina, infatti, dal momento che, nella prassi più recente, gli Stati candidati all'adesione all'organizzazione di Strasburgo provvedono a firmare la Convenzione nel giorno stesso dell'adesione ed assumono contestualmente l'obbligo di provvedere al più presto alla sua ratifica, l'allargamento del Consiglio d'Europa è destinato ad incidere sensibilmente sul modo di essere della Corte e soprattutto sul contenuto della sua giu-

<sup>16</sup> *Sabin c. Turchia*, Grande Camera, 10.10.2005, § 115.

<sup>17</sup> *Sabin c. Turchia*, Grande Camera, 10.10.2005, § 109. Si riporta la traduzione curata da Maurizio de Stefano, reperibile sul sito [www.dirittiuomo.it](http://www.dirittiuomo.it)

risprudenza, giacché questa dovrà confrontarsi con ordinamenti giuridici – e quindi con realtà istituzionali e sociali, oltre che con sensibilità culturali – molto differenti tra loro.

Quale che sia la valutazione di merito sulle conclusioni cui è pervenuta la Corte, non può sottacersi che nel caso Lautsi il contesto nazionale non è oggetto – invece – di particolare attenzione. Nonostante la innegabile specificità culturale dello Stato Italiano e la rilevanza del posto occupato dalla cristianità nella storia e nella tradizione dello Stato convenuto<sup>18</sup> – che pure la Grande Camera aveva considerato nel citato caso *Folgero ed altri c. Norvegia* – tutta la questione viene risolta in pochissime battute.

#### Le conclusioni della Corte

5. Sulla base di tale percorso argomentativo, i giudici di Strasburgo sono pervenuti alla conclusione che *«l'esposizione di uno o più simboli religiosi non può giustificarsi ..., come il governo sostiene, con la necessità di un compromesso necessario con le componenti di ispirazione cristiana. Il rispetto delle convinzioni di ogni genitore in materia di istruzione deve tenere conto del rispetto delle convinzioni degli altri genitori. Lo Stato è tenuto alla neutralità confessionale nel quadro dell'istruzione pubblica obbligatoria dove la presenza ai corsi è richiesta senza considerazione di religione e che deve cercare di insegnare agli allievi un senso critico. La Corte non vede come l'esposizione nelle aule di scuole pubbliche di un simbolo che è ragionevole associare al cattolicesimo (la religione maggioritaria in Italia) potrebbe servire al pluralismo educativo che è essenziale alla preservazione di una società democratica come la concepisce la Convenzione»*.

#### Le possibili implicazioni della sentenza

6. Da ultimo si segnalano alcuni spunti di riflessione suggeriti dalla parte dispositiva della decisione, laddove contiene la condanna dell'Italia al pagamento di € 5.000 a titolo di pregiudizio morale (giacché ai sensi dell'art. 41, rubricato *Equa soddisfazione*, *«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa»*). Si legge testualmente in sentenza: *«dato che il governo italiano non ha dichiarato di essere pronto a rivedere le disposizioni che disciplinano la presenza del crocifisso nelle aule, la Corte ritiene che ... la constatazione di violazione non può bastare in questa fattispecie»*.

Al riguardo giova evidenziare che le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo- come recita l'art. 46 Conv. - sono vincolanti e una volta divenute definitive vengono trasmesse al Comitato dei Ministri, che ne sorveglia l'esecuzione.

In particolare, le sentenze con le quali la Corte europea accerta una violazione della Convenzione hanno valore dichiarativo ma sullo Stato responsabile incombono anche obblighi che riguardano l'eliminazione delle conseguenze della violazione riscontrata e l'adozione di misure atte a prevenirne la reiterazione. L'obbligo - ex art. 46, § 1 Conv.- di dare esecuzione alle sentenze della Corte impone allo Stato convenuto non soltanto di provvedere per quanto possibile alla *restituito in integrum* ed al pagamento delle somme riportate nel dispositivo di condanna a titolo di *equa soddisfazione*, ma anche – ogniqualvolta *«una violazione constatata si debba non tanto ad un cattivo funzionamento occasionale dell'ordinamento dello Stato convenuto, ma proprio al modo di essere di tale ordinamento a livello della sua legislazione primaria, secondaria o anche delle pratiche amministrative generalmente seguite»* (c.d. violazione strutturale) – l'adozione di quelle

<sup>18</sup> *Folgero ed altri c. Norvegia*, Grande Camera, 29.06.2007, § 89.

“misure generali”, amministrative e normative, che si rendano necessarie per evitare che la situazione denunciata produca ulteriori conseguenze pregiudizievoli a carico della generalità dei cittadini<sup>19</sup>.

Particolarmente gravi possono essere le conseguenze derivanti dalla reiterata elusione da parte dello Stato dell'obbligo di adeguamento alle decisioni della Corte, in quanto lo Statuto dell'Organizzazione attribuisce al Comitato dei Ministri – che per espressa previsione del § 2 dello stesso art. 46 Conv. vigila sulla corretta esecuzione – il potere di sospendere lo Stato dal suo diritto di rappresentanza ovvero anche di chiederne il ritiro<sup>20</sup>.

L'attenzione riservata alla fase di esecuzione delle decisioni della Corte è, peraltro, un aspetto essenziale del precipuo impegno da sempre profuso dal Consiglio d'Europa nell'assicurare un sistema di tutela dei diritti umani che abbia carattere di effettività: in quest'ottica debbono essere letti i protocolli n. 11 e 14 che hanno modificato la struttura della Corte ed il meccanismo procedurale davanti ad essa al fine di renderne più celere ed efficiente il funzionamento<sup>21</sup>.

Espressione concreta della maggiore considerazione dedicata a siffatta problematica rispetto al passato dallo Stato italiano è l'adozione della L. 12/2006, che ha introdotto un meccanismo di adeguamento alle pronunce di Strasburgo analogo a quello previsto per le decisioni della Corte di Lussemburgo. In particolare, è stata aggiunta al comma 3 dell'art. 5 L. 23 agosto 1988, n. 400, la lettera *a-bis*) secondo la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri (“*direttamente o conferendone delega ad un ministro*”) “*promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunzie della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce*”: il d.p.c.m. 1° febbraio 2007 (in *G.U.* 10 aprile 2007) ha, poi, affidato al *Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi* della Presidenza la competenza nella materia<sup>22</sup>.

Si impone conclusivamente un breve cenno alle precisazioni recentemente intervenute nella giurisprudenza costituzionale<sup>23</sup> in ordine al rango delle norme della Convenzione e delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo nell'ambito della gerarchia delle

19 G. RAIMONDI, *Il Consiglio d'Europa e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Editoriale scientifica, 2008, 120 s. L'A. sottolinea altresì che mentre in passato la Corte, richiesta di obbligare direttamente gli Stati alla adozione misure generali, aveva opposto un rifiuto motivato dalla volontà di lasciare allo Stato la scelta dei mezzi per dare effetto alla sua obbligazione, a partire dalla sentenza emessa dalla Grande Camera nel caso *Broionowski c. Polonia* (22.06.2004) essa ha iniziato a precisare nella sua sentenza le misure generali che a suo avviso debbono essere prese come conseguenza della sua decisione.

20 V. *Gli effetti delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo*, a cura di B. RANDAZZO, reperibile sul sito [www.corte-costituzionale.it](http://www.corte-costituzionale.it)

21 Di recente è stato adottato un Protocollo 14 *bis*, non ratificato dall'Italia che permette l'applicazione immediata e provvisoria di due degli elementi procedurali del Protocollo 14 da parte degli Stati che hanno espresso il proprio consenso: in particolare, la possibilità che un giudice unico respinga i ricorsi palesemente irricevibili e la possibilità che a dichiarare ricevibili i ricorsi e pronunciarsi sul merito in caso di ricorsi palesemente fondati e di casi ripetitivi, in presenza di una riconosciuta giurisprudenza della Corte in materia sia un comitato di tre giudici.

22 Su tali interventi normativi v. G. ALBENZIO, *La Corte europea dei diritti dell'uomo. Considerazioni generali sulla sua attività, sulla esecuzione delle sentenze nei confronti dello Stato italiano, sul patrocinio in giudizio*, in *Rass. Avv. Stato*, 2007, III, 19 ss. Per un quadro completo dell'applicazione della Convenzione nella giurisprudenza nazionale e dello stato dell'esecuzione degli obblighi derivanti dalle pronunce della Corte relazioni del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi – Ufficio contenzioso e per la consulenza giuridica (*Coordinamento tecnico*: U. DE AUGUSTINIS, G. ALBENZIO, M. PICCIRILLI, N. LETTIERI reperibili sul sito [www.governo.it](http://www.governo.it)).

23 Si tratta delle note sentenze 24 ottobre 2007, n. 348 e 349, *Foro it.*, 2008, parte I, col. 47, con note di richiami di R. ROMBOLI e note di L. CAPPuccio.

fonti. A questo proposito è stato rilevato che l'esclusione del carattere immediatamente vincolante delle pronunce della Corte di Strasburgo potrebbe sollevare in sede di controllo di costituzionalità delle leggi nazionali – controllo che deve ispirarsi al ragionevole bilanciamento tra il vincolo derivante dagli obblighi internazionali *ex art. 117, 1 C.* e la tutela degli interessi costituzionalmente protetti – complesse problematiche in relazione a quelle sentenze della Corte europea che non tenessero conto del bilanciamento dei contrapposti interessi che la nostra Costituzione (come quelle di tutti gli altri Stati contraenti) pone a fondamento dell'ordinamento interno. Le condanne, infatti, non sarebbero eseguibili in Italia nella misura in cui si discostassero da quel bilanciamento e, parallelamente, lo Stato italiano sarebbe passibile di censura dinanzi al Consiglio d'Europa per violazione dell'obbligo assunto di *“conformarsi alla sentenza definitiva della Corte”*<sup>24</sup>.

La sentenza in rassegna potrebbe, dunque, costringere lo Stato Italiano a rivedere le proprie posizioni sull'esposizione del crocifisso non solo nelle aule scolastiche, ma anche in altri luoghi pubblici (tribunali<sup>25</sup>, seggi elettorali, ospedali, etc.) e potrebbe, altresì, generare un filone di ricorsi, così come avvenuto per l'eccessiva durata dei processi: la Corte europea, infatti, pur se adita con un ricorso individuale che segnala una situazione concreta relativa ad una vicenda particolare, può adottare sentenze produttive di conseguenze non limitate al caso deciso<sup>26</sup>.

Tuttavia, atteso che il Governo ha ufficialmente chiesto il riesame del caso davanti alla Grande Camera, attivando quel particolare meccanismo di revisione delle sentenze davanti al medesimo organo giurisdizionale che il Protocollo n. 11 ha delineato come del tutto eccezionale<sup>27</sup>, la decisione non è definitiva.

Restiamo, quindi, in attesa degli ulteriori pronunciamenti che arriveranno da Strasburgo...

#### CONCLUSIONI

**La statuizione adottata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza in rassegna, secondo cui l'esposizione obbligatoria del crocifisso nelle aule scolastiche pubbliche viola i diritti tutelati dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, appare in grado – nel caso in cui dovesse divenire definitiva – di produrre effetti non limitati allo specifico caso deciso.**

**Considerato che l'obbligo di esecuzione delle sentenze con cui la C.e.d.u. accerta la violazione della Convenzione si estende all'eliminazione delle conseguenze della violazione riscontrata ed altresì all'adozione delle misure idonee**

24 Così, G. ALBENZIO, *La Corte europea dei diritti dell'uomo. Considerazioni generali sulla sua attività, sulla esecuzione delle sentenze nei confronti dello Stato italiano, sul patrocinio in giudizio*, in *Rass. Adv. Stato*, 2007, III, 19 ss.

25 Sul punto si ricorda la nota vicenda del Dott. Luigi Tosti, giudice del Tribunale di Camerino, che ha ritenuto di astenersi dal tenere udienza fin tanto che non fosse stata accolta la sua richiesta di rimuovere il crocifisso dalle aule giudiziarie o di poter esporre, accanto a questo, anche il simbolo della sua religione («*menoràh*» ebraica).

26 V. ZAGREBELSKY, *Corte, convenzione europea dei diritti dell'uomo e sistema europeo di protezione dei diritti*, in *Foro it.*, 2006, 356.

27 Art. 43 Rinvio dinnanzi alla Grande Camera - 1. *Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una Camera, ogni parte alla controversia può, in casi eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera.* 2. *Un collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e anche una grave questione di carattere generale.* 3. *Se il Collegio accoglie la domanda, la Grande Camera si pronuncia sul caso con una sentenza.*

**a prevenirne la reiterazione, lo Stato italiano potrebbe trovarsi costretto a rivedere le proprie posizioni sull'esposizione del crocifisso nei luoghi pubblici adottando "misure generali" atte ad evitare che la situazione denunciata continui a produrre gli effetti lesivi individuati dalla Corte a carico della generalità dei cittadini (con il rischio di ingenerare un filone di ricorsi alla Corte di Strasburgo).**

## ABBONATI a Diritto e formazione!

INVIA PER **FAX AL nr. 0464 490570** QUESTO COUPON  
UNITAMENTE ALL'ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO DI € 90,00

**Sì, desidero abbonarmi a DIRITTO e FORMAZIONE, la Rivista giuridica bimestrale del Consiglio Nazionale Forense e della Scuola Superiore dell'Avvocatura per la formazione e l'aggiornamento degli Avvocati, edita da Futurgest srl.**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO	COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO
<b>Abbonamento annuo a Diritto e formazione per 6 fascicoli bimestrali: € 90,00 (per Italia)</b>	
<p>L'abbonamento decorre dalla data di sottoscrizione e si intende perfezionato al ricevimento del presente coupon debitamente compilato, unitamente all'attestazione del versamento della quota di abbonamento. L'abbonamento comprende l'accesso tramite registrazione gratuita al sito <a href="http://www.dirittoeformazione.it">www.dirittoeformazione.it</a> nel quale troverai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i numeri di Diritto e formazione in versione digitale + l'archivio storico</li> <li>• i testi delle sentenze e delle leggi citate</li> <li>• i sommari e gli indici completi di motore per la ricerca full text</li> </ul> <p>I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati al ricevimento del fascicolo successivo. Dopo tale termine si rispediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo relativo. Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso la Casa editrice.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tramite bonifico bancario</b> alle seguenti coordinate: Banco Posta IT83 M076 0101 8000 0008 9305 122 intestato a Futurgest Srl Editrice. Indicare nella causale "Abbonamento a DF" e specificare il nome dell'intestatario dell'abbonamento.</li> <li>• <b>Tramite bollettino postale</b> C/C nr. 89305122, intestato a Futurgest Srl Editrice. Indicare nella causale "Abbonamento a DF" e specificare il nome dell'intestatario dell'abbonamento.</li> <li>• <b>Mediante carta di credito</b> direttamente dal sito <a href="http://www.dirittoeformazione.it">www.dirittoeformazione.it</a></li> </ul>

### INTESTATARIO DELL'ABBONAMENTO

COGNOME (o Ragione Sociale)		
NOME		
CODICE FISCALE	P. IVA	
INDIRIZZO	CAP	CITTÀ
TEL.	CELL	E-MAIL

### DATI PER LA FATTURAZIONE DELL'ABBONAMENTO (SE DIVERSI DALL'INTESTATARIO)

COGNOME (o Ragione Sociale)		
NOME		
CODICE FISCALE	P. IVA	
INDIRIZZO	CAP	CITTÀ
TEL.	CELL	E-MAIL

Clausola contrattuale: La sottoscrizione dell'abbonamento dà diritto a ricevere informazioni commerciali su prodotti e servizi da FUTURGEST. Se non li desidera, barri qui  Informativa ex D. Lgs. 196/03: FUTURGEST S.r.l., Titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati e, se lo desidera, per aggiornarli su iniziative e offerte del Gruppo. Potrà esercitare i diritti dell'art. 7, D. Lgs. 196/03 rivolgendosi al Responsabile del trattamento presso FUTURGEST S.r.l. - via Maioliche 57H, - 38068 Rovereto. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli ordini, al marketing, all'amministrazione, al servizio clienti e potranno essere comunicati alle Società del Gruppo per gli stessi fini della raccolta, a società esterne per l'evasione dell'ordine e per l'invio di materiale promozionale e agli istituti bancari. Consenso: Attraverso il conferimento del Suo indirizzo e-mail, del numero di telefax e/o di telefono e/o di cellulare (del tutto facoltativi) esprime il Suo specifico consenso all'utilizzo di detti strumenti per l'invio di informazioni commerciali.

## PARTICOLARI CONDIZIONI DI FAVORE PER LE SCUOLE FORENSI E GLI ENTI DI FORMAZIONE

informazioni: **0464 411492 - abbonamenti@dirittoeformazione.it**

*www.dirittoeformazione.it*

**Registrati al sito  
www.dirittoeformazione.it  
e troverai:**

i numeri di Diritto e formazione in versione digitale

i testi delle sentenze e delle leggi citate

l'archivio storico di Diritto & formazione

i sommari e gli indici  
completi di motore per la ricerca full text

**La registrazione,  
riservata agli abbonati alla rivista  
Diritto e formazione,  
è gratuita!**